



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 novembre 2023  
(OR. en)

15531/23

DENLEG 56  
FOOD 86  
SAN 670

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Commissione europea
Data:	13 novembre 2023
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D(2023) 92110/2
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato nei fagioli ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ) con baccello

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2023) 92110/2.

All.: D(2023) 92110/2

Bruxelles, **XXX**  
PLAN/2023/1986 Rev1  
(POOL/E2/2023/1986/1986R1-EN.docx)  
D092110/02  
[...](2023) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di  
perclorato nei fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato nei fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione<sup>2</sup> definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, compreso il perclorato, negli alimenti.
- (2) Il 30 settembre 2014 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico sul perclorato negli alimenti, in particolare frutta e ortaggi, e ha concluso che la sua presenza in alcuni prodotti alimentari, tra cui i fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello, costituiva una preoccupazione per la salute<sup>3</sup>.
- (3) I tenori massimi di perclorato in un'ampia gamma di alimenti sono stati stabiliti dal regolamento (UE) 2020/685 della Commissione<sup>4</sup> e integrati nel regolamento (UE) 2023/915 della Commissione. Sebbene quando sono stati stabiliti tali tenori non fossero disponibili dati completi di occorrenza per tutte le sottocategorie di frutta e ortaggi, è stato fissato un tenore massimo generale rigoroso per tutta la frutta e tutti gli ortaggi, compresi i fagioli, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

---

<sup>1</sup> GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103).

<sup>3</sup> Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di perclorato negli alimenti, in particolare in frutta e ortaggi. *EFSA Journal* 2014;12(10):3869, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3869>.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2020/685 della Commissione, del 20 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato in alcuni alimenti (GU L 160 del 25.5.2020, pag. 3).

- (4) Numerosi dati di occorrenza recenti sui tenori del perclorato presente nei fagioli dimostrano tuttavia che, pur applicando buone pratiche, non è possibile rispettare tale tenore massimo nei fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello nelle principali zone di produzione dell'Unione.
- (5) È pertanto opportuno aumentare il tenore massimo di perclorato nei fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello in base al principio secondo cui i tenori massimi devono essere stabiliti in base ai tenori più bassi ragionevolmente raggiungibili seguendo buone pratiche.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN